

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

PARERE SULLA PROPOSTA DI "RICOGNIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE E CESSIONE DI QUOTA PARTE ALL'UNIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 – ACCORDO – APPROVAZIONE".

VERBALE N. 19 DEL 28/11/2025

Il Revisore dei Conti del Comune di Villanova Mondovì, Dott. Giuseppe Romanisio

Visti gli atti e documenti sottoposti all'esame dell'Organo di Revisione, in data 28/11/2025 a mezzo mail, contestualmente alla Proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto:

"RICOGNIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE E CESSIONE DI QUOTA PARTE ALL'UNIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 – ACCORDO – APPROVAZIONE"

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n.449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico: contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

VISTO, altresì, l'art.33 del DL 34/2019 ed il DPCM 17 marzo 2020 in base ai quali, al fine di superare il turn over, viene prevista una nuova disciplina per la determinazione della capacità assunzionale, basata sulla sostenibilità finanziaria della stessa ed introducendo quindi un parametro di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio, al netto dell'accantonamento al FCDE come di seguito:

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti secondo la definizione dell'art.2 non superiore al valore soglia;

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 i comuni di cui all'art. 4 comma 2 possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 secondo la definizione dell'art.2 in misura non superiore al valore percentuale indicato alla Tabella 2 in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio asseverato dall'Organo di Revisione; Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

ATTESO che con il DL 34/2019 è stato definito il nuovo "valore soglia" da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa di personale calcolato come percentuale differenziato per fascia demografica delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 06/06/2024 ad oggetto:

"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026"
e successive modifiche intervenute;



VISTO l'art.32, comma 5, del D. lgs 267/00 che recita: "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.";

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezioni Autonomie, con propria deliberazione n.4/2021 con riferimento alla capacità assunzionale delle unioni di comuni ha precisato che:

1. *L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;*
2. *Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;*
3. *I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n.20/2018/SEZAUT/QMIG".*

VISTA ed ESAMINATA la proposta deliberazione di Giunta Comunale di cui in oggetto;

VERIFICATA la correttezza del calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2025 del Comune di Villanova Mondovì, effettuato secondo le disposizioni del D.L.34/2019 e del DPCM 17/03/2019, che, sulla base dei dati aggiornati a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2024, ammonta ad euro 1.123.251,09, disponibile, al netto degli importi iscritti a bilancio e delle quote derivanti dal "ribaltamento" della quota parte relativa alle spese di personale sostenute dall'Unione Montana Mondolè, per euro 183.579,11;

CONSIDERATO che, a seguito della cessione parziale di euro 40.000,00 della capacità assunzionale di cui sopra, così come prevista nella proposta di deliberazione di cui in oggetto, la stessa ammonterà ad euro 143.579,11, garantendo il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 dell'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto;

"RICOGNIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE E CESSIONE DI QUOTA PARTE ALL'UNIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 – ACCORDO – APPROVAZIONE"

RICHIAMATO tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025-2027 dell'Ente a seguito della cessione di capacità assunzionale all'Unione Montana Mondolè di cui alla proposta esaminata, subordinatamente all'effettiva messa in atto dell'impegno assunto dall'Amministrazione al punto 5) della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 26/11/2025, ossia, che in caso di scioglimento dell'Unione Montana, si prendano tutte le misure di politica tributaria, tariffaria e di contenimento del volume complessivo della spesa, necessarie all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 funzionario tecnico, mediante acquisizione del relativo contratto dall'Unione Montana, come previsto dall'articolo 3 della convenzione.